

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/392 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 13, l'articolo 17, paragrafo 9, l'articolo 22, paragrafo 10, l'articolo 25, paragrafo 12, l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 26, paragrafo 8, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 45, paragrafo 7, l'articolo 46, paragrafo 6, l'articolo 33, paragrafo 5, l'articolo 48, paragrafo 10, l'articolo 49, paragrafo 5, l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché riguardano tutte i requisiti di vigilanza applicabili ai depositari centrali di titoli (CSD). Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e una facilità di accesso a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti in materia di vigilanza previste dal regolamento (UE) n. 909/2014.
- (2) Data la natura globale dei mercati finanziari, e tenuto conto degli impegni assunti dall'Unione in questo settore, si dovrebbe tener debito conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati nell'aprile 2012 dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO).
- (3) Al fine di garantire l'applicazione coerente delle norme per il miglioramento del regolamento titoli nell'Unione è opportuno definire chiaramente taluni termini tecnici.
- (4) È importante garantire che i CSD siano adeguatamente autorizzati e vigilati. Pertanto è auspicabile redigere un elenco delle autorità competenti che emettono le principali valute dell'Unione in cui si effettua il regolamento al fine della loro partecipazione al processo di autorizzazione e vigilanza dei CSD. Tale elenco dovrebbe basarsi sulla quota delle valute emesse da dette autorità rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate su base annuale da parte di un CSD, nonché sulla quota di istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD in una valuta dell'Unione rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate in tale valuta da tutti i CSD dell'Unione.
- (5) Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione approfondita, il CSD richiedente dovrebbero fornire informazioni sulla struttura dei suoi controlli interni e sull'indipendenza dei suoi organi direttivi, al fine di consentire all'autorità competente di valutare se la struttura di governo societario garantisca l'indipendenza del CSD e se tale struttura, le sue linee gerarchiche e i meccanismi adottati per gestire eventuali conflitti di interesse siano adeguati.
- (6) Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di valutare la buona reputazione, l'esperienza e le competenze della sua alta dirigenza e dei membri del suo organo di amministrazione.
- (7) Sono inoltre necessarie informazioni sulle succursali e sulle imprese figlie del CSD per consentire all'autorità competente di comprendere chiaramente la sua struttura organizzativa e di valutare ogni potenziale rischio posto al CSD dall'attività di tali succursali e imprese figlie.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

